



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 28/11/2013

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Piano finanziario</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 38 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 39 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 21</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Civitanova Marche, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Civitanova Marche è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati; le pertinenze si considerano utilizzabili anche se sprovviste di allacci ai servizi di rete;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o impraticabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri fatto salvo il caso in cui le stesse risultino accatastate come civile abitazione;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili* quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione, pertanto, dei locali o aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove si producano rifiuti assimilati agli urbani) si applica una riduzione, in via presuntiva, della superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione secondo le percentuali sotto indicate.

categoria di attività	abbattimento della superficie
Falegnamerie (senza verniciatura)	15%
Falegnamerie (con verniciatura)	25%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine meccaniche e officine metalmeccaniche	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Lavanderie	10%
Verniciatura	40%
Galvanotecnici e trattamento metalli	50%
Fonderie	60%
Laboratori odontotecnici	30%
Marmisti	50%
Laboratori litotipografici	40%
Laboratori vetri e specchi	40%
Qualsiasi altra attività non prevista nelle categorie precedenti e che risulti, da idonea documentazione, nella condizione di cui al presente comma	20%

3. Alle aree coperte (pensiline) delle stazioni di rifornimento di carburanti per autotrazione si applica una riduzione della superficie pari all'80% della superficie stessa.
4. Alle aree coperte destinate a magazzini delle ditte di spedizioni e di autotrasporto si applica una riduzione nella misura del 60% della superficie stessa.
5. In relazione alle attività agricole non sono soggette a tariffa le superfici adibite:
- a. all'allevamento di animali;
 - b. alla produzione o deposito di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura ed i locali, o parti di essi, nei quali detti prodotti vengono immagazzinati, quali legnaie e fienili.
6. Per fruire delle esclusioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le

superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante notifica.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei

rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento. Le categorie sono quelle previste dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

8. Per l'anno 2013 il Comune commisura la tariffa sulla base delle quantità e qualità media ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) del D.L. n. 102/2013 assicurando comunque la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

9. La commisurazione delle tariffe di cui al precedente punto è basata sulla suddivisione delle attività secondo la seguente classificazione con riferimento ai coefficienti di produttività già previsti dall'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARSU:

CLASSI DI ATTIVITA'

A.1: Locali ed aree di musei, archivi, biblioteche, pinacoteche, cineteche senza commercializzazione, esposizione permanente di oggetti d'arte senza commercializzazione;

A.2: Locali ed aree adibiti a sale teatrali e cinematografiche;

A.3: Locali ed aree adibiti a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di formazione professionale in via esclusiva, palestre, asili nido;

A.4: Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali di associazioni e ordini professionali, sedi di associazioni di volontariato escluso il luogo di esercizio dell'attività;

A.5: Locali ed aree adibiti in via esclusiva ed autonoma a magazzini e depositi, distaccati fisicamente e non comunicanti con locali ed aree adibite ad attività industriali e/o commerciali, senza esercizio di attività di commercializzazione;

A.6: Locali ed aree adibiti, autonomamente e/o nel contesto di altre attività, ad autorimesse, parcheggi;

A.7: Locali ed aree adibiti a magazzini doganali, depositi di macchine e materiale militare;

B.1: Complessi commerciali all'ingrosso, comprese le superfici espositive, di beni alimentari o deperibili;

B.2: Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, sale di esposizione degli esercizi commerciali;

B.3: Autoconcessionari;

B.4: Aree coperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;

B.4 BIS: Aree scoperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;

B.4.TER: Superfici scoperte e non attrezzate degli stabilimenti balneari a utilizzazione non intensiva: si intendono tali le aree appositamente delimitate nell'atto di concessione con specifici vincoli di non utilizzazione per la installazione delle attrezzature mobili di spiaggia e di non delimitazione per spazio giochi o altra diversa utile destinazione per il concessionario;

B.5: Aree coperte di campeggi;

B.5 BIS: Aree scoperte di campeggi;

C.1: Locali ad uso abitativo per nuclei famigliari;

C.2: Locali ed aree ad uso abitativo di collettività e convivenze, istituti e case di riposo e di ricovero socio-assistenziale, istituti religiosi, caserme, istituti carcerari;

C.3: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri con servizio di ristorazione;

C.4: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri senza servizio di ristorazione;

D.1: Locali ed aree adibiti ad ambulatori e poliambulatori non annessi ad ospedali e case di cura, studi medici e veterinari, locali per toletta animali, laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, barbieri, parrucchieri, saune;

D.2: Locali ed aree adibiti a studi professionali, di grafica, di progettazione e simili, di radio e televisione, a banche, a servizi finanziari, ad assicurazioni, ad agenzie di servizi, a sale da gioco, a ricevitorie del totocalcio, totip, lotto se di uso esclusivo;

D.3: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi con annesso servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande;

D.4: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi senza servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande o con tale servizio svolto da altri e sottoposto ad autonoma tassazione;

D.5: Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali non ricomprese nelle precedenti categorie;

E.1: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana senza vendita al dettaglio dei prodotti;

E.2: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana con vendita al dettaglio dei prodotti;

E.3: Locali ed aree adibiti a stabilimenti industriali;

E.4: Locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;

E.5: Aree adibite al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;

F.1: Locali ed aree adibiti a ristoranti, trattorie, tavole calde, mense, fast-food, rosticcerie;

F.2: Locali ed aree adibiti a pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, caffè, bar, osterie, birrerie, pub, sale da gioco, discoteche, sale da ballo in cui si somministrano alimenti e bevande;

F.3: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari;

F.4: Aree adibite alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari;

F.5: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.3;

F.6: Aree adibite alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.4;

CATEGORIA	QUANTITATIVI MEDI	COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA'
	KG	COEFF.
A1	6,02	0.43
A2	8,40	0.60
A3	9,52	0.68
A4	10,78	0.77
A5	25,76	1.84
A6	18,06	1.29
A7	12,04	0.86
B1	61,46	4.39
B2	41,72	2.98
B3	12,32	0.88
B4	24,50	1.75
B4 BIS	7,42	0.53
B4 TER	3,71	0,27
B5	24,50	1.75
B5 BIS	7,42	0.53
C1	14,00	1
C2	18,42	1.316
C3	30,10	2.15
C4	18,06	1.29
D1	24,50	1.75
D2	33,18	2.37
D3	54,04	3.86
D4	42,00	3.00
D5	35,98	2.57
E1	24,50	1.75
E2	29,96	2.14
E3	29,96	2.14
E4	42,98	3.07
E5	54,04	3.86
F1	73,62	5.26
F2	67,62	4.83
F3	85,96	6.14
F4	90,02	6.43
F5	73,64	5.26
F6	77,98	5.57

Per ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche tutti gli annessi (es. depositi, uffici, servizi). Le attività non espressamente indicate vengono assimilate alla categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti solidi urbani.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, per l'anno 2013, prevalgono sulle eventuali previsioni contenute nel regolamento non coerenti con l'applicazione delle stesse.

Art. 14 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione,

deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. E' possibile, in applicazione del principio di ragionevolezza, applicare tariffe diverse per locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi e aventi differenti destinazioni).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. Per l'anno 2013 per la classificazione delle utenze si fa riferimento a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- c. *altre possibilità.*

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3 unità salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

6. Per l'anno 2013 il presente articolo è disapplicato.

Art. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del presente regolamento.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, **salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione** ovvero che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. E' facoltà dell'Ente recuperare le spese eventualmente sostenute per la produzione e l'invio degli atti per le annualità disaccantate.

3. Variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno in cui si verifica l'effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine previsto dall'art. 27 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. Per i fini di cui al presente articolo si specifica che il tributo è dovuto per i giorni dell'anno nei quali sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree.

Art. 18

ZONE SERVITE

1. La zona servita dalla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati corrisponde all'intero territorio comunale e il tributo è dovuto per intero da tutte le utenze situate nello stesso.

Art. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31/12/2013.

2. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero o al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, per poter accedere alla suddetta riduzione, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nella quale il recupero è avvenuto, una domanda, indirizzata al Settore Servizi Ecologici e all'Ufficio Tributi, contenente idonea documentazione atta a dimostrare di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo

smaltimento. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sulla quota variabile del tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'agevolazione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo e comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa iscritta nell'elenco di carico.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si interpretano nel senso che l'agevolazione si applica nel caso in cui il soggetto economico produttivo provveda, al di fuori del servizio pubblico, in maniera autonoma e a proprie spese all'avvio al recupero o al riciclo.

5. L'obiettivo di cui comma 4 si considera conseguito per gli stabilimenti balneari, ivi comprese tutte le attività diurne e notturne esercitate, qualora i medesimi aderiscano con piena osservanza al sistema di raccolta differenziata organizzato d'intesa fra Amministrazione Provinciale di Macerata, Cosmari di Pollenza, Comune di Civitanova Marche, Gestori degli stabilimenti balneari, o da almeno uno dei soggetti pubblici appena indicati. Il conseguimento dà diritto alle seguenti riduzioni:

- 10% del tributo, nella quota variabile, qualora sia attuata la raccolta differenziata in spiaggia a beneficio degli utenti;

- 5% del tributo, nella quota variabile, qualora sia acquisita la certificazione ambientale ISO 14001 o Emas II o altra equivalente sull'insieme delle attività diurne e notturne. Le riduzioni si applicano dietro certificazione del servizio comunale gestione rifiuti al quale dovrà essere presentata la competente documentazione.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo debbono essere coerenti con l'obiettivo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio.

7. Per il solo anno 2013 le agevolazioni previste dei commi precedenti si applicano sul tributo.

Art. 22

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20%;
- c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 20%;
- d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 20%;
- e. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 15%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. E' prevista un'agevolazione consistente nell'erogazione di un contributo pari all'importo della componente rifiuti del tributo a fronte di richieste, su apposita modulistica e corredate da copia dell'avviso di pagamento, firmate del capofamiglia e/o il convivente anagrafico o, in caso di utenti inabilitati o interdetti, rispettivamente dai curatori o dal tutore. Le richieste debbono essere inoltrate entro il 31 ottobre di ogni anno. L'accesso al beneficio è determinato dal possesso di un'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di appartenenza di valore inferiore a 3.738,63 Euro per l'anno 2013. Il suddetto limite viene annualmente aggiornato secondo le variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo della vita. Non potranno essere prese in considerazione richieste riferite al pagamento della tassa di anni precedenti a quello in corso.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono accordate da servizi sociali, effettuata l'istruttoria delle richieste entro 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre, con l'assunzione del relativo impegno di spesa e pagamento del tributo. Le richieste regolarmente presentate in presenza dei requisiti previsti sospendono l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per l'eventuale ritardato pagamento.
3. I titolari di esercizi commerciali ed artigianali ubicati in piazze, strade ed aree di mercato coperte precluse al traffico veicolare o pedonale per l'esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano di una agevolazione in misura pari al 50% dell'importo annuale dovuto. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti. I soggetti interessati potranno avvalersi della suddetta agevolazione previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Tributi secondo l'apposito modello predisposto, volta ad ottenere o il rimborso della tassa già interamente corrisposta oppure la riduzione della stessa se non ancora versata. La produzione dell'apposito modello debitamente compilato è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. L'Ufficio Tributi consentirà l'agevolazione previa comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico di volta in volta competente per i lavori, relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, della natura pubblica degli stessi, della loro effettiva o prevedibile durata (nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati) che deve risultare superiore a sei mesi. Nel caso che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità di imposta, l'anno da considerare per l'agevolazione è quello ove l'interruzione incide in misura temporalmente superiore.
4. Le agevolazioni di cui al comma 3 commi sono accordate dal servizio attività produttive mediante impegno di spesa e conseguente pagamento parziale o totale della tassa iscritta nelle liste di carico.
5. Le somme necessarie ad assicurare le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

Art. 24
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al concessionario del tributo tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.

2. Il gettito della maggiorazione è destinato, a decorrere dall'anno 2014, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

3. Il Consiglio comunale, a decorrere dal 2014, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.

4. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

5. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

6. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

7. Per l'anno 2013 la maggiorazione di cui al presente articolo deve essere versata dal contribuente allo Stato.

Art. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 25.

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione originaria o relativa a variazioni che comportino un maggior ammontare del tributo o che non influiscano su questo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo. Le dichiarazioni di cessata occupazione/detenzione o di variazioni che comportino un minor ammontare del tributo debbono essere presentate entro trenta giorni dal verificarsi del fatto. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del

Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di utenze domestiche residenti salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, in relazione alle riduzioni dallo stesso previste.

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
1. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione in conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 il tributo è dovuto fino alla data di presentazione della dichiarazione salvo che il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree oltre la data indicata in dichiarazione ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso.

Art. 28 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto

corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Per l'anno 2013 la scadenza ed il numero delle rate, nonché l'eventuale commisurazione alla degli importi delle prime rate ad eccezione dell'ultima, sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28/6/2013 adottata ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a, del D.L. 35/2013). L'ultima rata deve essere versata entro il 16/12/2013. I pagamenti operati con le prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2013. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in favore dello Stato contestualmente al versamento dell'ultima rata del tributo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 29

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune si riserva, al ricorrere di situazioni eccezionali e di particolare gravità, la concessione a singoli contribuenti di dilazioni delle scadenze di pagamento delle rate per un periodo non superiore a mesi sei. Sulle suddette dilazioni sono applicati gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.

2. Il contribuente che intende beneficiare della rateizzazione di cui al precedente comma deve presentare al Comune apposita istanza corredata della documentazione relativa al ricorrere delle situazioni eccezionali e di particolare gravità.

Art. 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE IN AMBITO TARES

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 31

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 10.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

2. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari.

6. La riscossione degli avvisi senza elenco di carico (ex ruolo straordinario), sarà effettuata con una dilazione massima di quattro rate con scadenza alla fine di ogni singolo bimestre solare ed importo minimo di Euro 25,00. Qualora l'importo totale da versare risulti inferiore ad Euro 50,00, esso sarà riscosso in unica soluzione. Qualora invece l'importo totale da versare risulti pari o superiore ad Euro 50,00, la somma sarà dilazionata in rate uguali, con il rispetto dell'importo minimo di ogni rata ed il rispetto del numero massimo di rate. In caso di mancato o parziale versamento saranno notificati avvisi di pagamento aventi scadenza entro i 60 giorni dalla notificazione non ottemperando ai quali si incorre nella procedura di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

Art. 34

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

2. I contribuenti che danno adesione agli avvisi di accertamento potranno optare per il pagamento dell'importo di adesione in unica soluzione entro 60 giorni dalla notificazione o dilazionare il pagamento, con riferimento ad ogni singolo avviso, fino ad un massimo di dodici rate uguali senza aggravio di interessi, con scadenza della prima rata tassativamente entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso e scadenza delle rate successive alla fine di ogni trimestre solare. L'importo minimo della rata è di Euro 25,00. Qualora l'importo totale dell'avviso risulti inferiore ad Euro 50,00, esso sarà riscosso in unica soluzione. Qualora invece l'importo totale dell'avviso risulti pari o superiore ad Euro 50,00, la somma sarà dilazionata in rate uguali, con il rispetto dell'importo minimo di ogni rata e il rispetto del numero massimo di rate stabilito come appresso:

IMPORTO DI OGNI AVVISO	NUMERO MASSIMO RATE
Da Euro 0,00 a Euro 51.645,69	8
Oltre Euro 51.645,69	12

3. Qualora il Contribuente alla scadenza di una delle rate previste, non provvede al relativo versamento decade l'intero impianto dilazionatorio e la riduzione della sanzione prevista in caso di adesione, pertanto l'importo dell'avviso con la sanzione piena, calcolata al netto di quanto già versato, dovrà essere immediatamente pagato in unica soluzione o sarà oggetto di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

4. I contribuenti che non danno adesione all'accertamento e non provvedono a versare quanto in esso richiesto nei termini ivi indicati, incorreranno nella procedura di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

Art. 35
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 36
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 38
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 39
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli (culturali, politici e religiosi)
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, autotrasporti
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, saune
5	Stabilimenti balneari, termali e simili
6	Esposizioni, autosaloni, gallerie commerciali
7	Alberghi con ristorazione e altre strutture ricettive con ristorazione
8	Alberghi senza ristorazione, affittacamere, pensioni, bed & breakfast
9	Case di cura e riposo, carceri, caserme, collegi e convitti, enti pubblici, istituti di assistenza e beneficenza
10	Ospedali e cliniche
11	Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni, radio private, ambulatori medici e veterinari
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli quest'ultimi anche all'ingrosso
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti per l'agricoltura
15	Negozi particolari di antiquariato, cappelli, ombrelli filatelia, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetista, lavanderie, tintorie, stirerie, centri benessere
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro, calzolaio, imprese di pulizia, elettromeccanico e tornitore
19	Attività artigianali di: carrozzeria, autofficina, elettrauto, carburatori sta, radiatori sta, gommista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, abbigliamento, odontotecnico, oreficeria, pelletteria, litografia, serigrafia, tipografia
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini, ingrosso alimentari
29	Banchi di mercato genere alimentari, chioschi
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi
31	Utenze domestiche